



SENT. N. 162/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dott. Guido Petrigni **Consigliere**

dott. Federico Lorenzini **Consigliere- relatore**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23202** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 28/1/2022, ritualmente notificato il 4/2/2022, nei confronti di:

- **Aureli Sozio** (c.f. RLASZO61D07C413E), nato a Ceccano (FR) il 7/4/1961, residente ad Osimo (AN), in via Cappuccini, n. 52, difeso dall'avv. Gesi Dignani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Ancona, via Lata, n. 3,

PEC: *gesi.dignani@pec-ordineavvocatiancona.it*;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza dell'8 luglio 2026, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Milena Posanzini, il relatore dott. Federico

Lorenzini, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara, e l'avv. Gesi Dignani per il convenuto Aureli.

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del giudizio la Procura regionale evidenziava che la vicenda concerne una fattispecie di svolgimento, da parte del sig. Sozio Aureli, dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in servizio presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Ancona, di incarichi extra istituzionali, dapprima in qualità di amministratore unico, nel periodo dal 2 ottobre 2008 al 2 novembre 2013, e poi di liquidatore, nel periodo dal 3 novembre 2013 al 3 settembre 2014, della società "Operae s.r.l."; ciò era avvenuto in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione d'appartenenza, con conseguente violazione dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.lgs. n. 165/2001.

Il correlativo danno erariale, contestato a titolo di dolo, veniva quantificato dalla Procura in € 40.544,00, ossia in misura pari agli emolumenti lordi, indebitamente percepiti dall'Aureli per gli incarichi extra istituzionali, da ritenersi assolutamente incompatibili con il rapporto di pubblico impiego a tempo pieno e, comunque, svolti in difetto di qualsiasi richiesta di autorizzazione, emolumenti, peraltro, da lui neppure riversati all'Amministrazione d'appartenenza, nonostante le formali diffide ricevute.

II. L'Aureli si costituiva in giudizio con memoria del 23/5/2022, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dalla Procura, in quanto non vi sarebbe stato

occultamento doloso del danno; inoltre, sosteneva l'insussistenza nel suo comportamento di profili di dolo o di colpa grave; in subordine, chiedeva che l'eventuale onere risarcitorio venisse parametrato agli emolumenti da lui percepiti, calcolati al netto delle ritenute fiscali; infine, invocava l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, tenuto conto del suo *curriculum* professionale, del successivo riconoscimento, da parte sua, della condotta tenuta *contra legem*, della modesta entità dell'attività extra istituzionale svolta e di altri fattori.

III. Con la sentenza n. 69/2022 questa Sezione dichiarava prescritta l'azione di responsabilità proposta dalla Procura nei confronti dell'Aureli.

La statuizione di prescrizione, all'esito dell'impugnazione proposta dalla Procura regionale, veniva annullata con la sentenza n. 146/2025 della III Sezione d'Appello, con conseguente rimessione degli atti a questo Giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

IV. E' seguita l'istanza con cui la Procura regionale ha citato in riassunzione, ai sensi dell'art. 199 del c.g.c., l'Aureli *"per sentirlo condannare, in accoglimento delle domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio, che si richiamano integralmente, al pagamento: - in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona, della somma di € 40.544,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dalla data del primo atto introduttivo del giudizio, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia; - in favore dello Stato, delle spese processuali"*.

V. Con memoria difensiva del 13/5/2026 l'Aureli ha ribadito la mancata dimostrazione della sussistenza di un danno concreto subito dall'Erario per effetto della sua condotta, in quanto non sarebbe ravvisabile un pregiudizio da lui effettivamente arrecato al buon andamento dell'attività istituzionale della P.A.; infatti, egli avrebbe dedicato all'espletamento dell'incarico di amministratore della "Operae s.r.l." soltanto poche ore, come desumibile dai verbali di assemblea della società, redatti durante le annualità 2010, 2012, 2013 e 2014.

Inoltre, l'Aureli ha sostenuto l'insussistenza di profili di dolo nel suo comportamento; ad avallo di tale tesi, ha rammentato che nell'aprile 2015 aveva chiesto al M.E.F. chiarimenti circa la possibilità di ricoprire l'incarico di amministratore presso altra s.r.l.; una volta che gli era stata comunicata la relativa incompatibilità, egli, *"da quel momento, non aveva più inteso assumere altri incarichi"*.

Ad avviso dell'Aureli, non sarebbero ravvisabili neppure profili di colpa grave, non sussistendo una *"grave inosservanza"* di legge da parte sua, non avendo, peraltro, egli arrecato un concreto pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione d'appartenenza.

In via subordinata, l'Aureli ha chiesto che l'eventuale danno risarcibile venga quantificato in misura pari agli emolumenti da lui percepiti, al netto delle ritenute fiscali, ed, in ogni caso, che sia esercitato in suo favore il potere riduttivo dell'addebito; infine, ha invocato la compensazione delle spese relative al pregresso giudizio d'appello,

	considerato che esso aveva riguardato soltanto la questione preliminare	
	della prescrizione, con conseguente applicabilità dell'art. 31, comma 3,	
	del c.g.c.	
	VI. All'odierna udienza, il P.M. e il difensore dell'Aureli hanno	
	illustrato le argomentazioni di cui ai rispettivi atti, chiedendo	
	l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della	
	responsabilità amministrativa in capo a Sozio Aureli, dipendente del	
	Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'epoca dei fatti in servizio	
	presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Ancona, al quale la	
	Procura ha contestato l'espletamento di incarichi extra istituzionali non	
	autorizzati e neppure astrattamente autorizzabili, in violazione dell'art.	
	53, commi 7 e 7-bis, del D.lgs. n. 165/2001.	
	Il correlativo danno erariale è stato quantificato nell'importo di €	
	40.544,00, pari all'ammontare lordo dei compensi così percepiti e non	
	riversati all'Amministrazione d'appartenenza.	
	2. Rigettata in via definitiva, mediante la sentenza n. 146/2025 della III	
	Sezione d'Appello, l'eccezione di prescrizione dell'azione di	
	responsabilità amministrativa, il Collegio ritiene, nel merito, che la	
	domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei confronti dell'Aureli	
	debba essere accolta.	
	3. In particolare, risulta inequivocabilmente accertato lo svolgimento,	
	da parte dell'Aureli, di incarichi extra istituzionali incompatibili con	
	il rapporto di pubblico impiego, dapprima in qualità di	
	5	

	amministratore unico, nel periodo dal 2 ottobre 2008 al 2 novembre	
	2013, e poi di liquidatore, nel periodo dal 3 novembre 2013 al 3	
	settembre 2014, della società “Operae s.r.l.”, avente scopo di lucro.	
	In proposito, l’Aureli ha eccepito la mancata dimostrazione della	
	sussistenza di un danno concreto subito dall’Erario per effetto della sua	
	condotta, non essendo ravvisabile un pregiudizio da lui effettivamente	
	arrecato al buon andamento dell’attività istituzionale, considerato,	
	altresì, che egli avrebbe dedicato all’espletamento dell’incarico di	
	amministratore della società “Operae s.r.l.” soltanto poche ore, come	
	desumibile dai verbali di assemblea, redatti durante le annualità 2010,	
	2012, 2013 e 2014.	
	Inoltre, l’Aureli ha eccepito l’insussistenza di profili di dolo o di colpa	
	grave nel suo comportamento, considerato anche che le attività extra	
	istituzionali non autorizzate sarebbero state, comunque, da lui svolte al	
	di fuori dell’orario di servizio presso la P.A.	
	4. Orbene, per quanto riguarda il profilo inerente alla sussistenza di	
	danno erariale, il Collegio reputa pienamente condivisibile la tesi	
	sostenuta dalla Procura, la quale ha evidenziato che trattasi di una	
	fattispecie tipizzata di danno da “mancata entrata”, da commisurarsi	
	all’ammontare dei compensi percepiti e non riversati	
	all’Amministrazione d’appartenenza, essendo l’Aureli incorso in	
	inescusabili violazioni sia del divieto di svolgere incarichi extra	
	istituzionali senz’alcuna autorizzazione, sia dell’obbligo,	
	normativamente prescritto, di riversamento dei relativi compensi.	
	In proposito, va sottolineato che trattasi di norme basilari in materia di	
	6	

rapporto di pubblico impiego, in vigore da molti anni e, quindi, indubbiamente conosciute anche dall'Aureli.

Inoltre, il Collegio reputa pienamente condivisibile la tesi del P.M., il quale ha sostenuto che, secondo la prevalente giurisprudenza, tale normativa riguarda non soltanto le ipotesi di incarichi per i quali non sia stata chiesta autorizzazione ma anche le ipotesi di incarichi neppure astrattamente autorizzabili, a causa d'incompatibilità assoluta, essendo espressamente previsto che: *"L'impiegato pubblico non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione od assumere impieghi alle dipendenze di privati od accettare cariche in società costituite a fini di lucro [...]"* (v. l'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, richiamato dall'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 e costantemente ribadito da altre successive disposizioni).

A tal proposito, in motivato dissenso rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la sentenza delle SS.RR. n. 1/2025/Q.M. ed in conformità ad un ampio corredo di giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Sez. II d'Appello, sentenza n. 27/2025; Sez. Lombardia, sentenze nn. 54/2025, 104/2025, 105/2025; Sez. Abruzzo, sent. n. 46/2025), questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare che: *"La disciplina contenuta nell'art. 53, commi 7 e 7 bis, del D.lgs. n.165/2001 è applicabile non soltanto alle fattispecie d'incompatibilità relativa, ossia a quelle concernenti lo svolgimento di attività extra istituzionali astrattamente autorizzabili ma in concreto non autorizzate per riscontrata carenza di determinati presupposti, ma anche a quelle d'incompatibilità assoluta, ossia alle attività neppure astrattamente autorizzabili, in quanto espressamente vietate dal legislatore. [...]"* Altrimenti, come osservato nella sentenza n. 27/2025 della II Sez. d'Appello della Corte dei

conti (che richiama anche le proprie precedenti pronunzie nn.168/2022, 241/2023 e 218/2024), si determinerebbe un'ingiustificabile 'asimmetria', laddove si ritenesse che la normativa in questione, volta a preservare il rapporto di pubblico impiego dai rischi rivenienti da commistioni con incarichi esterni, si limiti a sanzionare le situazioni meno rischiose (quelle degli incarichi astrattamente autorizzabili ma in concreto non autorizzati), escludendo quelle più rischiose (ossia quelle degli incarichi assolutamente incompatibili ed addirittura in grado di determinare la decadenza dall'impiego [...])" (v. Corte dei Conti, Sezione Marche, sentenza n. 260/2025).

D'altronde, va rammentato che la *ratio* di tali disposizioni trova fondamento nel principio generale di esclusività del rapporto di pubblico impiego, di cui all'art. 98 della Costituzione.

Sulla base di tale chiaro quadro normativo, che impone anche il riversamento all'Amministrazione d'appartenenza dei compensi percepiti per attività, comunque, non autorizzate, il Collegio giudicante osserva che non può assumere alcuna apprezzabile rilevanza esimente la tesi dell'Aureli, secondo cui egli avrebbe dedicato un modesto numero di ore all'espletamento delle attività di amministratore della società "Operae s.r.l."

D'altronde, dalla circostanza che l'Aureli abbia percepito compensi per oltre 40.500,00 € per l'espletamento degli incarichi, dapprima, di amministratore unico e, poi, di liquidatore di tale società si desume ragionevolmente che le attività da lui svolte e le correlative responsabilità gestionali non possano essere state del tutto sporadiche ed, addirittura, concentrate soltanto nelle poche ore (circa 14) in cui si

erano tenute le assemblee societarie, documentate dai relativi verbali.

Deve, quindi, fondatamente ritenersi che le attività di gestione della società "Operae s.r.l." abbiano comportato consistenti impegni professionali per l'Aureli, con conseguente parziale distrazione delle sue energie lavorative dall'espletamento delle mansioni d'impiegato in servizio presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Ancona.

Peraltro, le suddette osservazioni allineano le conclusioni cui perviene il Collegio giudicante anche al quadro interpretativo delineato nella sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti n. 1/2025/Q.M., secondo cui nei casi d'incompatibilità assoluta, ossia di espletamento di incarichi esterni neppure astrattamente autorizzabili, *"La prova del danno, riferibile alla violazione del dovere di esclusività e all'indebita percezione di emolumenti, può essere raggiunta anche avvalendosi di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti, desumibili dalle risultanze in atti", tra cui "assume rilevanza assolutamente pragmatica quello della percezione del compenso per l'incarico in questione, la quale dev'essere acclarata e, nel caso di non autorizzabilità dell'incarico, costituisce, di per sé, una prova del mancato adempimento dell'obbligo di esclusività".*

5. Sotto il profilo dell'elemento psicologico, la Sezione ritiene che vi sia un quadro probatorio chiaro per potersi affermare che la condotta antigiusuridica posta in essere dall'Aureli sia stata caratterizzata da dolo. In proposito, va ribadito che le norme in materia d'incompatibilità del rapporto di pubblico impiego con l'espletamento di incarichi esterni non autorizzabili o, comunque, non autorizzati e quelle in materia di obbligo di riversamento dei compensi così indebitamente percepiti

sono in vigore da molti anni e si configurano come principi giuridici basilari ed universalmente conosciuti, ragion per cui appaiono del tutto pretestuose le tesi difensive dell'Aureli in ordine alla sua asserita buona fede.

D'altro canto, lo stesso Aureli, nel periodo, dall'ottobre 2008 al settembre 2014, in cui operò come amministratore e poi liquidatore della società "Operae s.r.l.", si guardò bene sia dal comunicare tali attività all'Amministrazione d'appartenenza sia dal chiedere autorizzazioni in proposito.

Soltanto successivamente al termine di tali attività, l'Aureli ritenne di dover richiedere al M.E.F., con e-mail del 21 aprile 2015, delucidazioni circa la possibilità di assumere l'incarico di amministratore di altra società, ricevendo, ovviamente, risposta negativa.

Ad ulteriore dimostrazione della volontaria inadempienza agli obblighi su di lui gravanti, il Collegio rileva che, nonostante le formali diffide rivoltegli, da tempo, dall'Amministrazione, l'Aureli non ha provveduto a riversare i compensi, da lui indebitamente percepiti per l'espletamento dei suddetti incarichi non autorizzati né autorizzabili, così inescusabilmente perseverando nella violazione di quanto chiaramente disposto dall'art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.lgs n. 165/2001.

6. Da ciò consegue il rigetto dell'istanza di applicazione del potere riduttivo, trattandosi di fattispecie dolosa, foriera di danno patrimoniale per l'Amministrazione, sotto il profilo della mancata entrata di quanto ad essa legittimamente dovuto.

7. Ciò assodato, il Collegio, in applicazione della suddetta normativa, ritiene che l'onere risarcitorio a carico dell'Aureli debba essere quantificato in € 40.544,00, ossia in misura pari agli emolumenti da lui percepiti per gli incarichi extra istituzionali, assolutamente incompatibili con il rapporto di pubblico impiego a tempo pieno e, comunque, svolti in difetto di qualsiasi richiesta di autorizzazione, emolumenti da lui non riversati all'Amministrazione d'appartenenza, nonostante le formali diffide ricevute.

8. Per quanto concerne la questione della quantificazione degli emolumenti al lordo od al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, il Collegio osserva che le Sezioni Riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 13/2021/Q.M. hanno chiaramente statuito che: *"In ipotesi di danno erariale conseguente all'omesso riversamento dei compensi, di cui all'art. 53, commi 7 e ss., del D.lgs n. 165/2001, da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione), la quantificazione dev'essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali IRPEF, operate a titolo di acconto sugli importi dovuti"*.

9. Conclusivamente, il sig. Sozio Aureli va condannato al pagamento, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della complessiva somma di € 40.544,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla notifica dell'originario atto di citazione (4/2/2022) e sino a quella di pubblicazione di questa sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo.

10. Per quanto riguarda le spese processuali, il Collegio giudicante:

	- dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c., la compensazione di	
	quelle afferenti al giudizio d'appello, definito con la sentenza n.	
	146/2025, che s'è pronunciata soltanto sulla questione preliminare	
	riguardante l'eccezione di prescrizione;	
	- pone a carico dell'Aureli quelle della presente fase di giudizio, decisa	
	nel merito.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,	
	definitivamente pronunciando:	
	- condanna Sozio Aureli al pagamento, in favore del Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria territoriale dello Stato di	
	Ancona, della somma di € 40.544,00 , da maggiorarsi di rivalutazione	
	monetaria, con decorrenza dalla data (4/2/2022) di notifica	
	dell'originario atto di citazione e sino a quella di pubblicazione di	
	questa sentenza; sull'importo così rivalutato andranno calcolati gli	
	interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo;	
	- dispone la compensazione delle spese afferenti al giudizio d'appello,	
	definito con la sentenza n. 146/2025 della III Sezione d'Appello;	
	- condanna l'Aureli alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese del	
	presente grado di giudizio di merito, da liquidarsi a cura della	
	Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.	
	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2026.	
	Il Giudice Estensore	Il Presidente
	Federico Lorenzini	Valter Camillo Del Rosario
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	12	

Depositata in Segreteria in data 27/07/2026 Il funzionario amministrativo dott.ssa Milena Posanzini (f.to digitalmente)
